



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Trapani*

Area II - Servizio Elettorale

Prot. n. 27455

26 settembre 2012

Via e_mail

AI SIGG.RI SINDACI E COMMISSARI
AI SIGG. SEGRETARI COMUNALI
AI SIGG. UFFICIALI ELETTORALI
DEI COMUNI
DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

Oggetto: Elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea
Regionale Siciliana del 28 ottobre 2012 - Inizio del divieto di
propaganda elettorale.

In relazione al D.P. Reg. n. 398/Serv. 4/S.G. del 10/08/2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 35 del 21/08/2012, con il quale sono stati convocati per il 28/10/2012 i comizi per l'Elezione Diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana, si rammenta che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 4 aprile 1956, n. 212, a partire dal giorno precedente le votazioni, e cioè **dal 27 ottobre 2012**, vige il divieto assoluto di tenere comizi, riunioni di propaganda diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonchè di nuove affissioni di manifesti, stampati e giornali murali.

Analogo divieto vige per le emittenti radiotelevisive di diffondere comunicazioni di natura politica, messaggi autogestiti, nonchè tribune elettorali, a partire dal termine suddetto, ai sensi dell'art. 9 bis del D.L. 6 febbraio 1984, n. 807, introdotto dalla legge di conversione 4 febbraio 1985, n. 10.

Ne consegue che qualsiasi manifestazione di propaganda elettorale dovrà obbligatoriamente cessare alle **ore 24.00 di venerdì 26 ottobre 2012**.

Si ricorda, altresì, che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della citata legge 212/1956, è fatto divieto, nel giorno destinato alla votazione, di svolgere qualsiasi forma di propaganda elettorale nel raggio di metri 200 dall'ingresso alle sezioni elettorali.

Affinchè le suddette disposizioni, le quali sono volte a garantire che nell'imminenza della data di votazione sia assicurata una pausa di riflessione



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Trapani*

Area II - Servizio Elettorale

agli elettori, vengano appieno rispettate, il divieto è previsto per le giornate del 27 e 28 ottobre 2012.

Per quanto riguarda, poi, le eventuali attività da parte di istituti demoscopici, intese a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai soli fini di proiezioni statistiche, seppure le stesse non siano assoggettate a particolari autorizzazioni, devono essere effettuate, previa richiesta all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nell'osservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, rispettando le direttive emanate in ordine alla diffusione dei risultati.

Si reputa, inoltre, opportuno che le eventuali rilevazioni demoscopiche vengano effettuate a debita distanza dagli edifici sedi di sezioni elettorali ed in maniera tale da non creare alcuna interferenza con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Infine, in ordine alle richieste inerenti l'autorizzazione alla presenza di incaricati all'interno delle sezioni per le rilevazioni di dati, si ritiene che le stesse, previo assenso dei presidenti di seggio, possano essere accolte ma esclusivamente per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione.

ooooo

Le SS.LL. vorranno rendere noto il contenuto di quanto sopra esposto anche ai rappresentanti dei partiti e movimenti politici, agli organi di informazione ed alle emittenti radiotelevisive locali, nonché alle Autorità locali di pubblica sicurezza, in relazione ai profili di rispettiva competenza ed affinché effettuino l'opportuna vigilanza.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione ed esatto adempimento.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
ELETTORALE PROVINCIALE

(Mondello)